

CONVENZIONE
PER L'ESERCIZIO COORDINATO
DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Tra la Provincia di Venezia, C.F. 80008840276, di seguito denominata Provincia, rappresentata da arch. Giacomo Grandolfo, nato a San Donà di Piave il 14/09/1960 all'uopo autorizzato con provvedimento protocollo n. 106287 del 10/12/2013,

e il Comune di Jesolo, C.F. 00608720272, di seguito denominato Comune, rappresentato dal dott. Massimo Ambrosin, nato a San Donà di Piave, il 26/09/1963, all'uopo autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. 349 del 03/12/2013.

Premesso che con DGR n. 2048 del 19/11/2013 la Regione Veneto ha definito gli indirizzi per la costituzione, tramite convenzione, dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia che riveste il ruolo di "Autorità competente", ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento CE n. 1370/2007, e che dovrà svolgere obbligatoriamente le seguenti funzioni amministrative ed attività gestionali, in modo convenzionato:

- a. organizzazione del servizio di TPL, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo e di pubblicazione della relazione che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta.
- b. ai sensi della LR 25/1998:
 1. predisposizione, sulla base degli indirizzi della Regione, dei Piani di bacino (art. 8, co.1, lett. a) e all'individuazione, nell'ambito dei Piani di bacino, dei servizi urbani di cui all'art. 5, co. 2, lett. b (art. 8, co.1, lett. b);
 2. predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano (art. 9, co. 1, lett. d);
 3. stipulazione degli accordi di programma per gli investimenti (art. 8, co. 1, lett. c; 9, co. 1, lett. f) e predisposizione di proposte triennali per gli investimenti, (artt. 8, co. 1, lett. d; 9, co. 1, lett. e);
 4. servizi urbani ed extraurbani (artt. 8, co. 2, lett. a; 9, co. 1 lett. a; 5, co. 2 e 3); servizi interregionali che collegano il territorio di una provincia veneta con una Regione contermina e quelli eventualmente assegnati ai sensi dell'art. 7, co. 1, lett. n) ed art. 8, co. 2, lett. b); qualora d'interesse, al settore del trasporto lagunare, ai sensi dell'art. 7, co. 4, D.Lgs. n. 422/1997 (art. 9, co. 1, lett. n);
 5. irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e previsione e applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari; (artt. 8, co. 2, lett. c; 9, co. 1, lett. m);
 6. espletamento delle procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi urbani ed extraurbani, minimi ed aggiuntivi (artt. 8, co. 2, lett. e; 9, co. 1, lett. b);

7. stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani, extraurbani ed interregionali minimi e aggiuntivi (artt. 8, co. 1, lett. f; 9, co. 1, lett. c);
 8. erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni ed agli obblighi derivanti dal contratto di servizio per lo svolgimento dei servizi minimi (artt. 8, co. 2, lett. g; 9, co. 2, lett. a);
 9. autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa (artt. 8, co. 2, lett. h; 9, co. 1, lett. g);
 10. riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio di trasporto urbano e extraurbano su strada, dell' idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell' ubicazione delle fermate, ai sensi dell' articolo 5, ultimo comma del DPR n. 753/1980 (art. 8, co. 2, lett. l; 9, co. 2, lett. b).
 11. svolgimento delle competenze previste dal R.D. n. 148/1931 (art. 8, co. 3, lett. a);
 12. vigilanza sull' esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro (artt. 8, co. 3, lett. b, 9, co. 2, lett. c);
- previsioni già contenute negli artt. 8 e 9 della LR 25/1998 relativi alle funzioni in carico alle Province ed ai Comuni.

Rilevato che il testo regionale prevede il mantenimento di una serie di principi di salvaguardia dell' autonomia degli enti convenzionati ed in particolare:

- i. la costituzione dell' Ente di governo non modifica l' attribuzione delle competenze amministrative in materia di trasporto pubblico locale, ma soltanto la modalità del loro esercizio.
- ii. l' Ente di governo deve operare nell' interesse di tutti gli Enti convenzionati e dei loro cittadini, a prescindere dalla loro quota di partecipazione.
- iii. le decisioni che riguardano il servizio di ciascun Ente, compresa quella sulla forma di affidamento prescelta, sono in ogni caso subordinate all' assenso dell' Ente titolare del servizio.

Preso atto che l' Ente di governo opererà tramite un ufficio unico, ovvero potrà svolgere le funzioni conferite mediante uffici periferici e che allo scopo sono stati individuati uffici periferici presso il Comune di Venezia, per i servizi urbani di Venezia e di Spinea, presso la Provincia di Venezia, per i servizi extraurbani ed urbani dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave ed infine presso il Comune di Chioggia, per i relativi servizi urbani;

Ritenuto di disciplinare l' esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, conferite dallo Stato e dalla Regione Veneto al Comune di Jesolo in base al D. Lgs. 422/1997 e s.m.i. ed alla LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell' ambito del territorio comunale, individuati a seguito della DGR 794/2013, con cui è stato determinato il livello dei servizi minimi e conseguente riparto dei finanziamenti per l' esercizio 2013:

Numero linea urbana	Denominazione linea o tratta interamente interna al territorio comunale	Km*vett/anno
061	Autostazione Lido di Jesolo	271.191,24

Si conviene e stipula quanto segue

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 1 – Obblighi del Comune

Il Comune di Jesolo delega alla Provincia di Venezia le seguenti funzioni amministrative in materia di TPL, autorizzando l'Ente provinciale ad agire per proprio conto – secondo le disposizioni che seguono – nell'ambito della costituzione dell'Ente di governo dell'ambito veneziano:

- ✓ le procedure per l'affidamento dei servizi urbani;
- ✓ la stipula dei contratti di servizio relativi ai servizi urbani minimi;
- ✓ la predisposizione dei piani del trasporto pubblico urbano;
- ✓ la predisposizione di proposte triennali per gli investimenti;
- ✓ la stipula di accordi di programma per gli investimenti;
- ✓ l'autorizzazione a impiegare in servizio di noleggio con conducente, autobus destinati al servizio di trasporto pubblico locale e viceversa;
- ✓ la irrogazione delle sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori e la previsione e l'applicazione delle sanzioni per l'inosservanza del contratto di servizio nonché le ipotesi di risoluzione per i casi di inadempienza degli affidatari;
- ✓ l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie a far fronte agli obblighi derivanti dai contratti di servizio relativi ai servizi di trasporto urbano minimi;
- ✓ il riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità dei servizi di trasporto urbano su strada, dell'idoneità del percorso, delle sue variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del DPR 11 luglio 1980, n. 753.
- ✓ la vigilanza sull'esatta applicazione delle norme di legge e dei regolamenti per il trattamento del personale e sulla completa applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
- ✓ l'istituzione e affidamento di servizi aggiuntivi, integrativi dei minimi, a carico del bilancio del relativo ente e previa richiesta del medesimo ente, determinando il relativo sistema tariffario già definite dall'art. 9 della LR 25/1998, per i servizi definiti urbani che si svolgono interamente nell'ambito del territorio comunale, di cui in premessa.

Art. 2 – Obblighi della Provincia

La Provincia, individuata quale ufficio periferico dell'Ente di governo del Bacino territoriale ottimale di Venezia agisce per conto dello stesso e svolge le funzioni meglio descritte in premessa.

Per effetto della presente convenzione, agirà nel rispetto di quanto previsto all'art. 1, nell'ambito delle unità di rete esistenti e che dovessero essere definite dal processo programmatorio, di concerto con il Comune delegante per la parte di specifica competenza.

Art. 3 – Gestione

Per la gestione uniforme e coordinata delle funzioni delegate, viene costituito un Comitato Tecnico composto da due rappresentanti della Provincia e da due rappresentanti del Comune, con il compito di proporre ai rispettivi organi l'assunzione di provvedimenti analoghi o comunque coordinati, ove necessario.

Viene stabilito che le riunioni avranno periodicità trimestrale e comunque attraverso la richiesta di convocazione, ogni qualvolta sia necessario, del Comitato Tecnico almeno da parte di un componente del Comitato stesso.

In caso di necessità di istituzione di servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. b) della LR 25/98, il Comune chiede la convocazione del Comitato Tecnico al fine di concordarne le caratteristiche, il programma analitico di esercizio, gli standard qualitativi minimi, la struttura tariffaria, la quantificazione delle risorse finanziarie, le modalità di copertura e di erogazione e gli altri aspetti necessari a verificarne il livello di integrazione con i servizi oggetto della presente convenzione.

In caso di rilascio di autorizzazione di servizi atipici, gran turismo o commerciali ai sensi dell'art. 4 comma 3 della LR 25/98, il Comune richiede la convocazione del Comitato Tecnico per l'esame contestuale della domanda, al fine di verificarne il rispetto dei divieti di sovrapposizione o interferenza con i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 4 - Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pari al periodo di affidamento del contratto per la gestione dei servizi minimi urbani di competenza, comunque non superiore a 15 anni.

E' fatto salvo il diritto di ciascun ente di recedere con preavviso di almeno sei mesi nel qual caso verrà data comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti.

E' altresì fatta salva la possibilità di recedere nel caso di approvazione del disegno di legge "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" in corso di discussione presso i rami del Parlamento.

Nel caso di modifiche degli assetti degli organi territoriali che prevedono la cessazione di funzioni delle province, i compiti delegati con la presente convenzione si intendono attribuiti all'organo che sostituirà la Provincia nella funzione della gestione dei servizi di trasporto extraurbano, fino alla sottoscrizione di una nuova convenzione.

In caso di cessazione della convenzione, restano in vigore i diritti e gli obblighi previsti negli accordi e nei contratti già stipulati in base alla convenzione medesima, sino alla loro naturale scadenza, e i procedimenti amministrativi iniziati prima della data di preavviso di cui al comma 2 vengono portati a compimento secondo quanto previsto dalla convenzione.

La presente convenzione si deve considerare rescissa qualora vengano meno tutti i servizi di cui sopra, ovvero allo scadere del contratto di servizio stipulato con l'affidatario dei servizi.

Art. 5 - Modificazioni della convenzione

Per le eventuali modificazioni alla presente convenzione l'ente proponente convoca apposita conferenza di servizi, al fine di definire lo schema aggiornato da proporre agli enti per l'approvazione.

Art. 6 - Rapporti finanziari

Per l'erogazione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte agli impegni e agli obblighi derivanti dal contratto di servizio (LR 25/98 art. 9 comma 2 lett. a), al fine di semplificare il relativo procedimento, il Comune consente a che la Regione Veneto eroghi direttamente alla Provincia il finanziamento destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione dei servizi urbani.

Di tale finanziamento la Provincia fornirà al Comune copia del decreto regionale di trasferimento dei fondi, anche al fine di adempiere a quanto previsto dai commi successivi.

Il Comune provvederà a trasferire alla Provincia di Venezia le risorse relative ai servizi aggiuntivi attivati secondo quanto definito all'articolo 3 penultimo comma e l'eventuale integrazione finanziaria, a favore della società affidataria dei servizi urbani, nel caso in cui la somma dei ricavi da traffico e da corrispettivi non sia in grado di coprire i costi di esercizio dei servizi in conformità alle regolamentazioni in corso.

Il Comune provvederà altresì a trasferire mensilmente alla Provincia di Venezia (entro 20 giorni dalla richiesta) la quota IVA relativa al corrispettivo da erogare all'azienda titolare del contratto di servizio. Il mancato e/o ritardato trasferimento degli importi nei termini sopra riportati, comporterà la responsabilità da parte del Comune di ogni eventuale danno subito dalla Provincia e potranno essere applicati interessi di mora.

Art. 7 - Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra Provincia di Venezia e Comune di Jesolo in relazione alla presente convenzione saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Venezia.

Mestre, 10/12/2013

Provincia di Venezia
arch. Giacomo Grandolfo
sottoscritto digitalmente

Comune di Jesolo
dott. Massimo Ambrosin
sottoscritto digitalmente